



C O M U N E D I P I S C I O T T A
(Provincia di Salerno)

n.cronologico generale **160** del **02/05/2018**

SETTORE TECNICO - GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 02/05/2018

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI RELATIVI ALLA GESTIONE COMUNALE DEI POSTI DI ORMEGGIO E DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ACCESSORIE

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di Maggio

PREMESSO CHE

- in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto sindacale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio demanio marittimo, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

VISTA

- la concessione demaniale marittima n° 137/2009, rilasciata dalla Regione Campania - Settore Demanio Marittimo, in data 19/08/2009 a favore del comune di Pisciotta, allo scopo di gestire specchi acquei e banchine;

VISTI

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato Dlgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del DLgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del DLgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

CONSIDERATO CHE

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del Dlgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché *attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

RILEVATO, PERTANTO, CHE

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; Il in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. **Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili;**
- non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

RILEVATO NUOVAMENTE CHE

- in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Dlgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
- il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso per invitare a manifestare l'interesse, che allegato sub 1 si approva col presente provvedimento;

CONSIDERATO, QUINDI, CHE

- la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta, secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l'offerta;

VISTI

- lo statuto del Comune;
- il regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE

- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

DETERMINA

1. di pubblicare un avviso per invitare gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione con loro per l'affidamento della prestazione in oggetto, da pubblicare per almeno 15 giorni, alle condizioni indicate nello schema che, allegato sub 1 al presente provvedimento, si approva;
2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.pisciotta.sa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando.

Dalla Residenza Municipale 02.05.2018

Il Responsabile del Servizio

ing. Aurelio Positano

**Firma del Funzionario Responsabile
Aurelio Positano**

L'incaricato facente funzione
di responsabile del servizio
POSITANO AURELIO

